

INTEGRAZIONE E PRECISAZIONE DELL'ATTO MODIFICATIVO DEL CONTRATTO DI SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE STIPULATO CON COGESER S.P.A.

Scrittura privata autenticata

L'anno 2016, nel mese di, il giorno, nella sede comunale di,

Il Sig. nato a, nella sua qualità di Responsabile dell'Area in forza del decreto sindacale n. del, il quale dichiara di agire in nome e per conto del Comune di, con sede in, codice fiscale, in esecuzione della delibera del Consiglio Comunale n. in data, esecutiva (di seguito, denominato anche il "Comune");

e

l'ing. **Giuseppe Antonio Chiarandà**, nato a, residente a, in qualità di Amministratore unico di Cogeser S.p.A. (P. IVA 08317570151), con sede legale in via Martiri della Libertà n. 18, a Melzo - MI (di seguito, denominata anche la "Società");

sottoscrivono il presente atto nella forma di scrittura privata autenticata.

PREMESSE

Considerato che:

- COGESER S.p.A. è il gestore del servizio di distribuzione del gas naturale nel territorio comunale, poiché la società per azioni è subentrata all'originario Consorzio Intercomunale per la Gestione dei Servizi Pubblici (*per acronimo CO.GE.SER.*), mediante la trasformazione effettuata in data 25/11/2002 ai sensi dell'art. 115 del d.lgs. 267/2000.
- Poiché i Comuni avevano concesso in affitto al Consorzio Cogeser il ramo d'azienda dedicato allo svolgimento del servizio di distribuzione del gas nel loro territorio, la società derivante dalla trasformazione del Consorzio è subentrata nella titolarità del contratto di affitto.
- L'art. 46 bis del decreto legge 159/2007, convertito in legge n. 222/2007, ha stabilito che le gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas si svolgeranno per ambiti territoriali minimi dopo la loro identificazione da parte del Ministero per lo sviluppo economico e di quello per gli Affari regionali. I Ministeri hanno individuato gli ambiti di gara con il DM 19/01/2011 ed hanno stabilito i criteri di svolgimento delle gare, insieme con le relative scadenze diverse in base agli ambiti, con il DM 12/11/2011, n. 226, recante il *Regolamento sui criteri di gara*. L'ambito "Mila-

no 4 Nord Est”, nel quale si trovano i comuni in cui Cogeser esercita il servizio di distribuzione del gas, è stato inserito nel secondo raggruppamento.

- Nel periodo tra l'anno 2013 ed il 2014 i Comuni soci di Cogeser hanno approvato la decisione di conferire tutte le reti e gli impianti di distribuzione del gas di loro proprietà nel capitale di COGESER S.p.A., in modo che la Società fosse rafforzata grazie al notevole incremento del suo Patrimonio Netto.
- Tale scelta ha comportato la novazione del contratto di affitto del ramo d'azienda (costituito dall'impianto comunale di distribuzione del gas) tra i singoli Comuni e la Società, dato che il ramo d'azienda è passato in proprietà alla stessa COGESER S.p.A.. Perciò, è stato necessario stipulare tra le parti un *Atto modificativo ed integrativo del contratto di servizio* per disciplinare la prosecuzione dell'attività fino all'ingresso del gestore prescelto con la gara d'ambito.
- Il Consiglio comunale, con la delibera n. 101, in data 28.11.2013, ha approvato sia il conferimento nel capitale di COGESER S.p.A. della parte storica dell'impianto di distribuzione del gas di proprietà del Comune e, in generale, di tutti i diritti del Comune sulle reti e gli impianti strumentali, sia lo schema dell'atto modificativo ed integrativo del contratto di servizio esistente, da stipulare dopo il conferimento della rete alla Società.

Ritenuto che:

- A) Il conferimento della rete del gas è stato eseguito in data 2 aprile 2015, contestualmente all'approvazione della delibera di aumento del capitale di Cogeser S.p.A. con il conferimento nella società degli impianti comunali. In seguito, l'Atto modificativo ed integrativo del contratto di servizio è stato stipulato tra le parti in data 3.08.2015 (di seguito definito "*Atto modificativo*"), con validità fino al subentro effettivo del gestore d'ambito nel servizio, come è stabilito nell'art. 4.1 dell'Atto: "*L'affidamento in corso del servizio di distribuzione gas a COGESER S.p.A. proseguirà – alle condizioni esistenti, così come modificate e integrate con il presente atto – fino alla data di effettivo subentro nel servizio del gestore d'ambito ...*".
- Per inconvenienti di ordine pratico non è stato possibile stipulare l'Atto modificativo del contratto di servizio contestualmente al conferimento alla Società della rete comunale del gas. Per questa ragione, è sorta l'esigenza di stipulare la presente *Integrazione ed interpretazione dell'Atto modificativo del contratto di servizio* per chiarire che **l'inizio dell'efficacia dell'Atto modificativo** – e delle relative condizioni giuridiche ed economiche – è coinciso con la data di esecuzione del conferimento dell'impianto del Comune alla Società.
- Infatti, le clausole dell'Atto modificativo escludono qualsiasi interruzione temporale tra la cessazione del precedente contratto di affitto d'azienda (venuto meno per effetto del conferimento della rete comunale) e l'inizio della validità dell'Atto modificativo. Ciò si desume innanzitutto dall'art. 2.2 dell'Atto modificativo che prevede: "*fino alla data del subentro del gestore d'ambito se-*

lezionato ai sensi dell'art. 46 bis del DL 159/2007, l'affidamento del servizio a COGESER S.p.A. già esistente **proseguirà**, secondo le condizioni modificate e integrate dal presente atto per tenere conto della cessazione dell'affitto di azienda". Inoltre, l'art. 4.1 dell'Atto stabilisce che: "l'affidamento in corso del servizio di distribuzione gas a COGESER S.p.A. **proseguirà** – alle condizioni esistenti, così come modificate ed integrate con il presente atto ...". Il termine "proseguirà" utilizzato nelle due clausole pone in evidenza che l'affidamento è proseguito *senza interruzioni*, con l'applicazione delle nuove condizioni stabilite nell'Atto modificativo.

- In ogni caso, è necessario eliminare ogni dubbio sul fatto che nel periodo intermedio compreso tra la data di esecuzione del conferimento della rete comunale alla Società, con conseguente cessazione del contratto di affitto di azienda, e la data di stipula dell'Atto modificativo, trovano applicazione le condizioni, anche economiche, previste da quest'ultimo atto.
- **B)** In secondo luogo, è necessario **modificare l'art. 9 dell'Atto modificativo** stipulato tra Cogeser e i Comuni concedenti dopo il conferimento della rete e degli impianti comunali del gas, a causa dell'evoluzione normativa.
 - Infatti, con l'art. 9 dell'Atto modificativo i Comuni si sono impegnati a conferire a Cogeser, mediante l'aumento di capitale, gli allacciamenti e le estensioni della rete di distribuzione gas realizzati con il contributo dei privati nella fase successiva al trasferimento delle reti comunali alla società. Il nuovo art. 15, comma 5, d.lgs. 164/2000, prevede che: "*in ogni caso, dal (valore di) rimborso ... (per la cessione della rete del gas) sono detratti i contributi privati relativi ai cespiti di località, valutati secondo la metodologia della regolazione tariffaria vigente*". Perciò, è venuto meno l'interesse dei Comuni a conferire a COGESER S.p.A., prima della gara d'ambito, gli allacciamenti e gli altri impianti realizzati con il contributo dei privati.
- **C)** In terzo luogo, è necessario **ridurre l'ammontare del canone annuale di concessione** del servizio di distribuzione gas per gli anni futuri di svolgimento del servizio fino all'ingresso del gestore scelto con la gara d'ambito.
 - Infatti, l'Autorità per l'energia, con delibera n. 583 del 2 dicembre 2015, ha ridotto il tasso di remunerazione del capitale investito (c.d. WACC) dei cespiti di località per l'attività di distribuzione gas dal 6,9% al 6,1% e per l'attività di misura gas dal 7,2% al 6,5% per il triennio 2016-2018 (tabella 4 dell'allegato A alla delibera AEEGSI 583/2015). Inoltre, la delibera AEEGSI n. 645/2015 ha diminuito i valori della componente a copertura dei costi operativi del servizio di distribuzione (euro per punto di riconsegna) ed i valori delle componenti a copertura dei costi di capitale centralizzati. Perciò, COGESER S.p.A. non è in grado di continuare a versare il canone annuale nella misura prevista nell'Atto integrativo e modificativo in proporzione alla tariffa di distribuzione (c.d. VRT) approvata ogni anno dall'Autorità per l'energia per ciascuna località, perché si tratta di una percentuale troppo elevata sul VRT (fatto salvo il limite

dell'ammontare massimo del VRT sul quale si calcola il canone annuale, che è stato specificato nell'atto integrativo sottoscritto con ogni Comune).

- Peraltro, la revisione del canone di concessione versato ai Comuni è indispensabile sia perché esso è nettamente maggiore rispetto alla media dei canoni pagati dagli altri operatori, sia perché la sua applicazione continuata porterebbe il Gruppo societario, di cui COGESER S.p.A. è la capogruppo, ad un risultato negativo di bilancio consolidato. Tale eventualità, in base allo schema del Testo unico sulle società partecipate predisposto dal governo italiano nel gennaio 2016 (di prossima emanazione), comporterebbe l'obbligo per i Comuni soci di COGESER S.p.A. di accantonare in un fondo vincolato l'importo corrispondente alle perdite (in proporzione alla loro quota del capitale sociale). Infatti, la prima parte dell'art. 21 della bozza del Testo unico sulle società partecipate stabilisce che: *“Nel caso in cui società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali comprese nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, presentino un risultato di esercizio negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione. Per le società che redigono il bilancio consolidato, il risultato di esercizio è quello relativo a tale bilancio”*.
- L'esigenza di procedere alla revisione del canone annuale di concessione è stata rafforzata dal fatto, dopo la stipula dell'Atto modificativo, è stato emanato l'art. 3, comma 2-bis, del decreto legge 30 dicembre 2015, n. 210 (convertito in legge 25 febbraio 2016, n. 21), il quale prevede la proroga dell'indizione delle gare d'ambito: *“I termini di cui all'articolo 3, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226, relativi alla mancata pubblicazione del bando di gara di cui all'allegato 1 annesso allo stesso regolamento, sono prorogati rispettivamente di dodici mesi per gli ambiti del primo raggruppamento, di quattordici mesi per gli ambiti del secondo raggruppamento, di tredici mesi per gli ambiti del terzo, quarto e quinto raggruppamento, di nove mesi per gli ambiti del sesto e settimo raggruppamento e di cinque mesi per gli ambiti dell'ottavo raggruppamento, in aggiunta alle proroghe vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”*. I Comuni serviti da COGESER S.p.A. sono inseriti nel secondo gruppo di gare, denominato Milano 4 Nord Est, per il quale il termine per la pubblicazione del bando di gara è stato prorogato all'11 dicembre 2016.
- Ciò detto, l'ingresso del distributore d'ambito nella gestione del servizio richiederà svariati anni dopo la pubblicazione del bando a causa dell'oggettiva complessità della gara sovracomunale. Ciò comporta che COGESER S.p.A. dovrà sopportare oneri economici per gli ammortamenti sugli impianti di distribuzione più elevati rispetto al periodo anteriore, a causa del conferimento delle reti comunali del gas, per un numero di anni attualmente non prevedibile. Quindi, per evitare una situazione di squilibrio economico della società, è necessario ridurre l'ammontare del canone di concessione annuale.

- D) Infine, è necessario confermare che il contratto di affitto dell'azienda – approvato con la delibera del Consiglio comunale n. 89 in data 9.11.2000, ma non stipulato dopo tra il Comune e la Società – è sempre stato **valido a partire dalla data della sua approvazione**.
 - Tale validità si desume dagli atti successivi relativi al rapporto di distribuzione del gas naturale. Nel 2005 Cogeser Distribuzione S.r.l., società controllata da COGESER S.p.A. che all'epoca esercitava il servizio, ha proposto ai Comuni la proroga dell'affidamento fino al 31 dicembre 2008 in base alla facoltà concessa ai Comuni dall'art. 1, comma 69, legge n. 239/2004. I Comuni concedenti, compreso il nostro, con delibere approvate dal Consiglio nel marzo 2005, hanno approvato la proroga richiesta fino al 31/12/2008. In seguito, la delibera comunale è stata trasmessa alla società per comunicare l'accettazione della richiesta di proroga del servizio presentata dal gestore.
 - Nel mese di aprile 2005 i Sindaci dei Comuni concedenti hanno richiesto un incremento del canone di concessione pagato ogni anno dalla Società in base ai metri cubi di gas erogati ai clienti che si trovavano nel territorio comunale, con conseguente modifica dell'art. 11 del contratto di affitto di azienda. La Società ha accettato la richiesta mediante lettera del Direttore generale, Ing. Sergio Facchinetti (in ottemperanza alla delibera del C.d.A. del 26/04/2005), comunicando i nuovi valori economici per metro cubo. Inoltre, nel mese di agosto 2008, la Società – in attuazione della normativa emanata dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas in materia di *unbundling funzionale* - ha comunicato ai Comuni la variazione del criterio utilizzato per il calcolo del canone di concessione. In particolare, è stato introdotto un nuovo criterio basato sul valore economico del servizio di distribuzione gas svolto nel territorio di ogni comune, al posto del precedente criterio del gas erogato ai clienti finali residenti.
 - Infine, *l'Atto modificativo e integrativo del contratto di servizio esistente con Cogeser S.p.A. per lo svolgimento del servizio di distribuzione del gas naturale nel territorio comunale*, stipulato tra Cogeser e i singoli Comuni dopo l'approvazione del conferimento delle reti comunali nel capitale della Società, richiama espressamente il contratto iniziale di affitto di azienda e le sue clausole.
 - Perciò, esistono numerosi atti scritti tra Cogeser e i Comuni concedenti, aventi natura contrattuale, che dimostrano che le parti hanno recepito e ratificato, nel corso degli anni, il contratto iniziale di affitto d'azienda stipulato con la Società, modificando le pattuizioni che dovevano essere adeguate al nuovo quadro normativo, come le clausole sulla durata del servizio e quelle sui criteri di determinazione del canone annuale per i Comuni.

Ciò premesso, le Parti

STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1 - Premesse

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo e ne costituiscono canone interpretativo.

Art. 2 – Inizio dell'efficacia dell'Atto modificativo

Il termine iniziale di validità ed efficacia dell'Atto modificativo e di applicazione delle condizioni giuridiche ed economiche in esso previste coincide con la data di esecuzione del conferimento della rete e degli impianti di distribuzione gas del Comune a COGESER S.p.A. Dalla data di esecuzione del conferimento della rete del gas (avvenuta il 2 aprile 2015) e fino al 31 dicembre 2015, COGESER S.p.A. dovrà pagare al Comune il canone di concessione per il servizio di distribuzione gas nel territorio comunale calcolato con i parametri e le modalità stabiliti nell'art. 5 dell'Atto modificativo ed entro i limiti massimi ivi fissati. A partire dal 1° gennaio 2016 il canone di concessione sarà determinato in base all'art. 5 contenuto nel presente atto.

Art. 3 – Modifica dell'art. 9 dell'Atto modificativo

Le Parti stabiliscono che l'art. 9 dell'Atto modificativo stipulato dopo il conferimento alla Società delle reti comunali di distribuzione del gas è sostituito dal seguente:

Art. 9 – Proprietà della rete e degli impianti

9.1. Il Comune riconosce che, dopo il conferimento alla Società degli impianti comunali di distribuzione del gas, COGESER S.p.A. è diventata proprietaria dell'intera rete del gas e di tutti gli impianti strumentali per l'esecuzione del servizio che si trovano nel territorio comunale.

9.2. Fino al subentro del nuovo gestore la Società potrà eseguire tutti gli interventi di manutenzione straordinaria, miglioramento, sostituzione, potenziamento ed estensione della rete e degli impianti del gas, che riterrà necessari o utili per l'efficienza del servizio e per il rispetto degli standard di qualità e sicurezza stabiliti dall'Autorità per l'energia. COGESER S.p.A., come affidataria del servizio, non sarà tenuta a pagare indennizzi, risarcimenti o alcun corrispettivo per l'occupazione del suolo pubblico nel tempo necessario per l'esecuzione dei suddetti interventi e lavori o, in generale, per la realizzazione di nuovi investimenti sulla rete del gas.

9.3. Se l'esecuzione degli interventi sulla rete e gli impianti potesse arrecare disagi e inconvenienti ai cittadini e alla viabilità, la Società dovrà richiedere tutti i permessi e le autorizzazioni comunali necessari oppure informare in anticipo il Comune.

9.4. Tutti i beni realizzati e le opere eseguite dalla Società, a sue spese, per lo svolgimento dell'attività oppure sull'impianto di distribuzione gas – a partire dalla stipula del presente Atto integrativo fino alla futura gara per l'aggiudicazione del servizio – compresi gli allacciamenti e i misuratori installati presso gli utenti, saranno di esclusiva proprietà della Società, che avrà diritto di ottenere dal nuovo gestore il relativo valore di rimborso.

9.5. Le opere e gli impianti della rete di distribuzione del gas che saranno realizzati con il contributo versato dai privati a scapito degli oneri di urbanizzazione, mediante lottizzazioni stipulate con il Comune, rimarranno di proprietà esclusiva del Comune. La Società

consegnerà, a titolo gratuito, le opere e gli impianti realizzati dai privati a scomputo di oneri al Comune al termine dell'affidamento.

Art. 4 – Modifica dell'art. 5 dell'Atto modificativo

Le Parti stabiliscono che l'art. 5 dell'Atto modificativo stipulato dopo il conferimento alla Società delle reti comunali di distribuzione del gas sarà sostituito dal seguente articolo, a condizione che tutti i Comuni concedenti il servizio, soci di COGESER S.p.A., approvino la clausola sui nuovi criteri per la determinazione del canone di concessione annuale per il servizio di distribuzione gas. In caso di mancata approvazione della clausola da parte di tutti i Comuni soci di Cogeser, il canone di concessione continuerà ad essere calcolato con i criteri attualmente previsti dall'Atto modificativo:

Art. 5 – Canone di concessione

5.1. Per la prosecuzione del servizio di distribuzione gas, dal 1° gennaio 2016 fino al subentro effettivo del gestore d'ambito, la Società pagherà al Comune un canone di concessione annuale pari al **15% (quindici per cento)** del Vincolo sui Ricavi ammessi (VRT) a copertura dei costi per l'erogazione del servizio di distribuzione e di misura del gas, approvato dall'Autorità per l'energia come tariffa di riferimento valida per il territorio comunale. Il canone di concessione sarà determinato ogni anno in percentuale sull'ultimo Vincolo sui Ricavi ammessi (VRT) approvato dall'Autorità per l'energia come tariffa di riferimento applicabile al Comune, anche se il VRT si riferisce ad un anno precedente. Il canone sarà soggetto ad IVA, secondo le disposizioni di legge. In ogni caso, il valore massimo del Vincolo sui Ricavi (VRT) sul quale potrà essere calcolato il canone di concessione per ciascuno dei Comuni serviti dalla Società non potrà essere superiore agli importi di seguito indicati (independentemente dal valore del VRT approvato dall'Autorità per l'energia):

Comune	Valore massimo VRT annuo <i>(per calcolo del canone annuale)</i>	
Bellinzago	Euro	193.000
Gorgonzola	Euro	958.000
Inzago	Euro	586.000
Melzo	Euro	925.000
Pioltello	Euro	1.472.000
Truccazzano	Euro	357.000
Vignate	Euro	456.000

5.2. Se il Comune dovesse introdurre, in modo legittimo secondo la normativa applicabile, il canone di concessione non ricognitorio, ai sensi dell'art. 27, commi 5, 7 e 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, oppure un altro canone avente ad oggetto l'occupazione permanente del demanio o del suolo pubblico del Comune, l'ammontare del canone di concessione annuale per il servizio di distribuzione gas, sopra indicato, sarà automaticamente ridotto in misura uguale all'importo dovuto dalla Società a titolo di canone di concessione non ricognitorio. Il canone concessorio non ricognitorio applicabile all'impianto di distribuzione gas, o il diverso canone per l'occupazione del suolo pubblico, corrisponde ad oggi a euro 2,00 (due) per metro lineare delle condotte.

5.3 In caso di applicazione del canone concessorio non ricognitorio in modo conforme alla legge, se il canone annuale determinato in proporzione al VRT, come specificato nel punto 5.1, dovesse essere inferiore al canone non ricognitorio calcolato secondo i criteri e nei limiti indicati sopra nel punto 5.2, la Società dovrà pagare al Comune esclusivamente il canone non ricognitorio.

5.4. Il pagamento del canone di concessione avverrà ogni anno mediante 4 (quattro) rate posticipate nelle seguenti scadenze: 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre.

5.5. In caso di subentro del gestore d'ambito nel corso dell'anno, Cogeser riconoscerà al Comune il canone di concessione in proporzione alla durata effettiva dell'affidamento.

Art. 5 – Validità anteriore del contratto di affitto di azienda

Le Parti riconoscono che il rapporto tra la Società ed i singoli Comuni concedenti, nel periodo anteriore all'inizio della validità dell'Atto modificativo, fissato per il giorno 2 aprile 2015, è stato regolato dal Contratto di affitto di azienda approvato dal Comune con delibera di Consiglio n. 89 del 9.11.2000 e dagli atti successivi scritti concordati tra la Società ed ogni singolo Comune, con riguardo ai vari aspetti del contratto, compreso l'ammontare del canone annuale a carico della Società. Sono fatti salvi tutti gli effetti giuridici ed economici che si sono già prodotti nel tempo, in forza del contratto di affitto d'azienda e dei successivi atti modificativi.

Art. 6 – Clausola finale

Per ogni altro aspetto non disciplinato né trattato nel presente atto, continueranno a trovare attuazione le regole contenute nell'Atto modificativo stipulato tra le parti dopo il conferimento della rete comunale del gas e nel precedente contratto che disciplinava il rapporto prima dell'Atto modificativo.

Per il Comune di Pioltello

Per Cogeser S.p.A.

Amministratore unico
